

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FERRARIO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Lecce Spa, attualmente tesserato per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), GIANLUCA FASANO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pavia Srl, attualmente tesserato per la Società US Fiorenzuola 1922 SSARL D.), Società US LECCE Spa e AC PAVIA Srl - (nota n. 4677/771 pf12-13/SP/AM/ma del 28.2.2014).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 28 febbraio 2014, il Procuratore federale vicario e il Procuratore federale hanno deferito a questa Commissione il Sig. Stefano Ferrario, all'epoca dei fatti tesserato in forza alla Società US Lecce Spa, e il Sig. Gianluca Fasano, all'epoca dei fatti tesserato in forza alla Società AC Pavia, nonché rispettivamente, in via oggettiva, le richiamate compagini societarie di appartenenza, in ordine agli addebiti contestati nei riguardi dei due calciatori ex art. 1, comma 1 CGS, come meglio individuati in seno all'atto di deferimento

In particolare, la Procura federale ha fondato la propria azione disciplinare sulla base della relazione estesa dal proprio Collaboratore a seguito di segnalazione effettuata da altro Collaboratore dell'Organo federale inquirente (incaricato ai fini del c.d. controllo gara in occasione dell'incontro di calcio Lecce-Pavia del 23 marzo 2013 valevole per il campionato di 1<sup>a</sup> Divisione - Girone A - Lega Pro s.s. 2012/2013).

Quest'ultimo segnalava e riferiva di aver udito uno scambio verbale intervenuto tra il Sig. Ferrario e il Sig. Fasano, in occasione del quale il primo, nel salutare il secondo (i due tesserati, in passato, erano stati compagni di squadra nelle fila del Ravenna per due stagioni sportive) lungo il tragitto tra gli spogliatoi e il terreno di gioco che le squadre stavano percorrendo per effettuare le rituali operazioni di ricognizione pre-gara, gli avrebbe testualmente detto: "...mi raccomando, non impegnatevi troppo...", per ciò stesso, determinandosi, a carico di entrambi, ad avviso dell'Organo federale inquirente, la violazione specificamente ascritta ex art., comma 1, CGS, atteso che, in definitiva, detta espressione si sarebbe rivelata idonea a ingenerare, sia nei riguardi del Fasano sia nei riguardi di altri soggetti eventualmente presenti, dubbi sulla liceità della richiesta, anche in considerazione di contatti telefonici intervenuti tra i deferiti la sera prima della gara e nei

giorni precedenti, oltre che in considerazione del risultato finale della partita, favorevole al Lecce (1-0).

### **Il patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna il Signor Stefano Ferrario e la Società US Lecce Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefano Ferrario e la Società US Lecce Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Ferrario, sanzione della squalifica per 1 (una) giornata, commutata nell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 15.000,00 (€ quindicimila/00); pena base per la Società US Lecce Spa, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, esclusivamente il Sig. Fasano ha fatto pervenire proprie memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità a carico dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni

- squalifica di 1 (una) giornata per il Sig. Gianluca Fasano, da scontarsi in gare ufficiali;
- ammenda di €3.000,00 (€tremila/00) per la Società AC Pavia Srl.

Sono altresì comparsi i difensori del Fasano e della Società AC Pavia Srl, i quali si sono entrambi riportati alle memorie difensive depositate nei termini e hanno concluso per il proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, osserva e rileva quanto segue.

Emerge dagli atti di indagine che il Ferrario ha dichiarato di non ricordare di aver pronunciato la frase “incriminata” e, nel contempo, che il Fasano (mero destinatario della stessa) a conferma di quanto assunto dal primo, non l’aveva affatto udita; ad ogni buon conto, entrambi i deferiti hanno precisato che se anche, per ipotesi, la frase in questione fosse stata effettivamente pronunciata, ciò sarebbe avvenuto certamente in un contesto e in un clima caratterizzati da spirito goliardico, in virtù dei rapporti di amicizia coltivati e consolidati nel tempo dai due calciatori.

In aggiunta, sono stati sottoposti ad audizione anche altri due tesserati, a vario titolo menzionati dai deferiti nel corso degli interrogatori: il Sig. Giovanni La Camera (compagno di squadra del Fasano, oltre che suo compagno di stanza in occasione del soggiorno nell’hotel scelto dall’AC Pavia Srl per il ritiro antecedente la gara contro il Lecce) e il Sig. Francesco De Rose (compagno di squadra del Ferrario, oltre che suo compagno di stanza in occasione del soggiorno nell’hotel scelto dall’US Lecce Spa per il ritiro antecedente la gara contro il Pavia).

Il La Camera, presente all’incontro tra il Ferrario e il Fasano, ha categoricamente escluso che il Ferrario si fosse rivolto al Fasano pronunciando la frase sopra riportata, mentre il De Rose ha dichiarato di non aver assistito all’incontro tra il Ferrario e il Fasano, se non dopo la gara presso la saletta antidoping, ma sempre in un clima di cordialità e simpatia.

Inoltre, la sera prima della partita, i quattro calciatori (che si conoscevano da tempo) avevano avuto occasione di comunicare in viva voce, nel senso che nel corso di una originaria telefonata di cortesia tra il De Rose e il suo “collega” e amico La Camera, erano intervenuti successivamente anche il Ferrario (che condivideva la stanza dell’hotel con il De Rose) e il Fasano (che condivideva la stanza dell’hotel con il La Camera).

L’intera conversazione tra i quattro calciatori, come emerge dalle rispettive dichiarazioni (ma anche dalla relazione del collaboratore della Procura federale incaricato delle indagini e di cui si dirà meglio in seguito), si era sviluppata all’insegna della massima cordialità e simpatia, e, in ogni caso, era stata caratterizzata da toni scherzosi, peraltro individuabili anche dal tenore letterale di alcuni messaggi che il Ferrario e il Fasano si erano scambiati nei giorni antecedenti la gara attraverso il sistema di messaggistica denominato “*whatsapp*”, ormai diffusamente utilizzato dalle generalità delle persone in possesso di dispositivi del genere smartphone e iphone.

A questo punto, si impone di considerare se il comportamento tenuto nello specifico dal Fasano, per così dire, sotto il profilo del contestato approccio comunicativo con il Ferrario, possa essere ritenuto disciplinarmente rilevante ex art. 1, comma 1, CGS nei suoi riguardi e, per esso, in via oggettiva, nei riguardi della Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Ora, fermo restando che l’indurre o sollecitare l’antagonista a un comportamento compiacente sotto il profilo di un ridotto impegno agonistico costituisce atteggiamento assolutamente incompatibile con i doveri del tesserato e svuota di qualunque significato l’essenza stessa della competizione sportiva, in relazione alla posizione *de quo*, ammesso, per ipotesi, che l’espressione contestata sia stata effettivamente pronunciata dal Ferrario, appare inconferente ed eccessivo ipotizzare una violazione ex art. 1, comma 1, CGS nei riguardi del Fasano che della detta espressione, rimasta peraltro isolata, era stato, come detto, mero destinatario e di cui, a tutto voler concedere, si era limitato ad ascoltare il contenuto, prendendone solo mero atto.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per Stefano Ferrario;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società US Lecce Spa.

Per il resto rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il Sig. Fasano, nonché la Società AC Pavia Srl in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati.

**(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl - (nota n. 4622/448 pf13-14 AM/ma del 27.2.2014).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 27 novembre 2013, il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Domenico Capitani, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Fondi Calcio Srl, e per esso la predetta compagine societaria, in ordine alla violazione ascritta ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 8, comma 15, CGS, per avere, nella sua qualità, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (lodo arbitrale) emesso dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Italiana Calcio (Lega Pro) in data 8 novembre 2013 e ritualmente comunicato alla Società il 13 novembre 2013, la somma riconosciuta in favore del tesserato, Sig. Luigi Cuomo.

La Procura federale ha fondato la propria azione disciplinare sulla base dell'esposto del 30 dicembre 2013 mediante cui il legale del calciatore ricorrente aveva lamentato all'organo federale inquirente il mancato pagamento, da parte del Fondi Calcio Srl, entro il termine regolamentare prescritto, di quanto stabilito all'esito del richiamato procedimento arbitrale promosso dal Sig. Cuomo.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

### **Il patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna la Società Fondi Calcio Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Fondi Calcio Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per la Società Fondi Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne*

*dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".*

Il procedimento è proseguito per il deferito Capitani.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità nei confronti dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Domenico Capitani.

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, osserva e rileva quanto segue.

Dalla documentazione istruttoria versata in atti emerge, in termini di assoluta pacificità, la violazione posta in essere dal Sig. Capitani.

Infatti, nonostante il regolare perfezionamento della rituale notifica del provvedimento decisorio da parte della Segreteria del Collegio Arbitrale intervenuta in data 13 novembre 2013, il Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Fondi Calcio Srl non ha provveduto al tempestivo pagamento di quanto stabilito all'esito del richiamato pronunciamento arbitrale, per ciò stesso irrimediabilmente determinandosi la responsabilità disciplinare ascritta al deferito.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) nei confronti della Società Fondi Calcio Srl.

Per il resto delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del Sig. Capitani, irroga a suo carico la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).

**(248) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI CIAULA (calciatore tesserato per la Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), PIETRO PISTILLO (Presidente della Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), Società SSD MODUGNO CALCIO A 5 Srl ▪ (nota n. 11924/323 pf13-14 del 17.2.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale rinvia a nuovo ruolo il procedimento in epigrafe.

**(250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turrus Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turrus Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turrus Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl ▪ (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).**

Il Presidente federale, con atto del 14 febbraio 2014, constatato che la Società Turrus Neapolis Srl nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva utilizzato alcuni calciatori,

a nome Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato, senza né la preventiva visita medica finalizzata all'accertamento della loro idoneità specifica all'attività sportiva – agonistica, né la relazione di un medico sociale o di altro sanitario attestante la raggiunta maturità psico – fisica degli stessi e che tale circostanza era emersa nell'ambito dell'attività d'indagine svolta dalla Procura federale, di cui al deferimento già a cognizione di questa CDN (prot. n. 251 riunione odierna), ha deferito a questa CDN Fabrizio Bouchè, quale Presidente della Società Turrus Neapolis Srl sino al 18 ottobre 2012, Raffaele Bergavi, quale Presidente della Società Turrus Neapolis Srl dal 19 ottobre 2012 in poi, i predetti calciatori, per rispondere tutti della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 43 commi 1, 2, 3 e 5 e 34 comma 3 NOIF, nonché la Società Turrus Neapolis Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Si dà atto nel deferimento che, nel periodo dal 22 settembre 2012 al 6 aprile 2013, i calciatori Francesco Ibello, Ciro Serra e Luca Argentato erano stati utilizzati dalla Società Turrus Neapolis Srl in gare del Campionato Juniores Nazionali senza essere tesserati (Luca Argentato lo sarebbe stato solo dal 1° ottobre 2012) e che il calciatore Vittorio Lupinetti, pur non avendo partecipato a gare, si era allenato per diversi mesi, dall'agosto al dicembre 2012, con la squadra Juniores Nazionali della stessa Società, unitamente ai compagni Ibello, Serra ed Argentato.

La Società Turrus Neapolis Srl ed il Sig. Raffaele Bergavi, con due distinte memorie difensive fatte pervenire il 22 marzo 2014, hanno contestato la fondatezza del deferimento, deducendo e comprovando che i calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato era muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato per ognuno dei calciatori in data 3 settembre 2012 dallo Studio Specialistico di Medicina dello Sport Dr. Mario Ausiello corrente in Via S. Donato n. 16, Pianura prov. Napoli ed allegati in copia fotostatica alle memorie.

Hanno altresì dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nel deferimento, i calciatori tutti, essendo nati nel 1995, all'epoca dei fatti avevano già compiuto il 16° anno di età, per cui erroneamente il deferimento li aveva qualificati giovani, anziché giovani dilettanti.

Nulla è stato eccepito in merito alla circostanza evidenziata nella parte motiva del deferimento che il dirigente della Società deferita, a nome Massimo Perna, nel corso della sua audizione afferente il procedimento d'indagine, non aveva rispettato l'impegno assunto di far pervenire all'Organo inquirente la documentazione medica richiesta e non lo aveva fatto nonostante i successivi e reiterati solleciti.

Alla riunione odierna è comparso i difensori dei deferiti, i quali, richiamate la proprie tesi, hanno concluso per il rigetto del deferimento; è comparsa altresì la Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'adozione delle sanzioni trascritte a verbale.

Più in particolare, la Procura federale, facendo riferimento alla data apposta in calce ad ogni certificato medico, ha eccepito che siffatti certificati non coprirebbero il periodo precedente la loro emissione, nel quale certamente i calciatori di che trattasi avevano preso parte quanto meno agli allenamenti di preparazione all'imminente campionato; ha chiesto ad ogni buon fine che fossero acquisiti agli atti del procedimento gli originali dei certificati medici. I difensori dei deferiti si sono associati alla richiesta.

La CDN, dato atto, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere della istanza della Procura federale, considerata l'adesione delle parti deferite, dispone che a cura della Procura

federale siano acquisiti gli originali dei certificati medici presenti in copia fotostatica agli atti, tutti come sopra descritti, rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

**(251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (Presidente della Società Turrus Neapolis Srl fino al 18.10.2012), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turrus Neapolis Srl fino al 19.10.2012), FRANCESCO IBELLO (calciatore attualmente svincolato), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turrus Neapolis Srl), MASSIMO PERNA, DOMENICO SCOGNAMIGLIO, SALVATORE GAMBARDELLA (dirigenti della Società Turrus Neapolis Srl), Società TURRUS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl - (nota n. 4027/24 pf13-14 AM/ma del 3.2.2014).**

Si fa riferimento al Campionato Juniores Nazionali della stagione sportiva 2012/2013 e più precisamente alle gare del Girone L.

La Polisportiva Dipendenti Ansaldo Napoli, con una nota datata 15 maggio 2013 a firma del proprio presidente, denunciava al Comitato Regionale di competenza che la Società Torre Neapolis aveva commesso delle irregolarità nell'utilizzo di alcuni calciatori in gare del suddetto Campionato.

Siffatta nota veniva trasmessa dal Comitato Regionale alla Procura federale, la quale, istruita la pratica ed esperite le consequenziali indagini, accertava che in effetti la Società di cui trattasi, non più denominata Torre Neapolis, bensì Turrus Neapolis Srl, aveva impiegato in gare ufficiali di Campionato tre calciatori, a nome Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti e Ciro Serra, privi di tesseramento e che quindi vi avevano partecipato in posizione irregolare.

Le gare di che trattasi erano state disputate dal 22 settembre 2012 al 6 aprile 2013 ed avevano visto la presenza dell'Ibello in cinque gare, del Serra in ventidue gare, dell'Argentato in una gara.

Diciannove distinte – gare erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale della squadra a nome Massimo Perna, due da Domenico Scognamiglio, una da Salvatore Gambardella, anch'essi come il primo dirigenti accompagnatori ufficiali.

Era altresì accertato che, all'epoca dei fatti, la carica di Presidente della Società era stata ricoperta dapprima dal Sig. Fabrizio Bouchè sino al 18 ottobre 2012 e successivamente dal 19 ottobre 2012 in poi dal Sig. Raffaele Bergavi.

La Procura federale, a chiusura delle indagini, deferiva a questa CDN tutte le persone coinvolte nel caso, a cui contestava:

- a Fabrizio Bouchè e Raffaele Bergavi la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 39 comma 2 e 43 commi 1 e 5 NOIF;
- a Francesco Ibello, Ciro Serra e Luca Argentato la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 61 comma 6 NOIF,
- a Massimo Perna, Domenico Scognamiglio e Salvatore Gambardella la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 61 comma 5 NOIF.

Veniva nel contempo deferita la Società Turrus Neapolis Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

All'inizio della riunione odierna i deferiti Raffaele Bergavi e Società Turrus Neapolis Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Raffaele Bergavi e la Società Turrus Neapolis Srl tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Bergavi, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Turrus Neapolis Srl, sanzione della penalizzazione di punti 9 in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores nella corrente s.s. ed € 300,00 (€ trecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 6 sei) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores nella corrente s.s. ed € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti, in capo ai quali la Procura federale ha chiesto adottarsi le seguenti sanzioni:

- Fabrizio Bouchè, inibizione di mesi 6 (sei);
- Francesco Ibello, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Ciro Serra, squalifica di 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Luca Argentato, squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali;
- Massimo Perna, inibizione di giorni 90 (novanta);
- Domenico Scognamiglio, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);
- Salvatore Gambardella, inibizione di giorni 30 (trenta).

Nessuno dei suddetti deferiti ha controdedotto né è comparso alla riunione odierna.

La CDN osserva quanto segue.

Tutte le circostanze poste a base dell'odierno deferimento risultano provate, sicché le violazioni ascritte ai deferiti possono ritenersi sussistenti oltre ogni dubbio.

Pertanto il deferimento non può che essere accolto, dovendosi contestualmente accogliere le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura federale che appaiono eque e proporzionate ai fatti.



P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Raffaele Bergavi inibizione per mesi 4 (quattro);
- Turris Neapolis Srl, penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores nella corrente s.s. ed € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda.

Accoglie per il resto il deferimento ed infligge a:

- Fabrizio Bouchè, inibizione di mesi 6 (sei);
- Francesco Ibbello, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Ciro Serra, squalifica di 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Luca Argentato, squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;
- Massimo Perna, inibizione di giorni 90 (novanta);
- Domenico Scognamiglio, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);
- Salvatore Gambardella, inibizione di giorni 30 (trenta).

**(234) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD MANZANESE (avverso la delibera CDT presso CR Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 80 del 7.2.2014 - (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell'11.12.2013).**

Con provvedimento del 11 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia: Edi Tosone, responsabile del Settore Giovanile della Società ASD Manzanese, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, comma 1, CGS, - per aver svolto indebita attività di proselitismo nei confronti del Sig. Roberto Secli, padre dei due giovani calciatori, Federico e Matteo, tesserati per altra Società; la Società ASD Manzanese, ex art. 4 comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 7.2.14 la Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia infliggeva al Sig. Tosone la sanzione della inibizione per mesi cinque, alla Società ASD Manzanese l'ammenda di € 600,00.

Avverso tale provvedimento propongono appello il Sig. Edi Tosone e la ASD Manzanese, chiedendo la riforma della delibera impugnata e il proscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, gli odierni appellanti affermano, in sintesi, che il Sig. Secli si sarebbe recato all'incontro con il dirigente della Manzanese, oggetto del deferimento, solo per ottenere raggugli per l'iscrizione dei figli a un campus in programma in quei giorni. Ciò si evincerebbe, secondo la difesa, dalle dichiarazioni dei testi già sentiti in sede di indagini e dalla nuova dichiarazione del Sig. Secli che viene allegata al reclamo.

**I motivi della decisione**

L'atto di appello è infondato e va pertanto respinto.

L'impianto accusatorio non rimane intaccato dal ricorso dei deferiti (e ciò anche volendo concedere ingresso alla tardiva produzione documentale solo oggi depositata, ovvero la dichiarazione del Sig. Secli che, in sostanza, conferma quanto già dichiarato nella precedente sua del 23 dicembre 2013).

Nessun evidente particolare elemento a discolora dei deferiti viene offerto nel pur corposo e attento reclamo depositato.

Infatti, dal complesso delle dichiarazioni rese, e mai smentite, già in sede di indagini e, particolarmente, dal tenore della mail inviata il 26 giugno 2013, confermata poi nell'audizione personale, dal Sig. Lino Di Giulio, segretario dell'ASD Forum Julii, nonché dalle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Sig. Secli in data 12 agosto 2013 e dal Sig. Luca Lugnan, allenatore della ASD Manzanese, emerge con chiarezza che oggetto dell'incontro di quel pomeriggio - sollecitato da precedenti telefonate del Sig. Tosone allo stesso Secli padre, ed effettivamente tenutosi secondo le concordi dichiarazioni di tutti i testi - presenti i sigg. Tosoni, Lugnan e Secli, fu effettivamente, come già correttamente evidenziato nella propria decisione dalla Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia, la indebita prospettazione di poter tesserare i ragazzi Federico e Matteo Secli (già tesserati per la ASD Forum Julii) con la ASD Manzanese e non, invece, come vorrebbe la difesa dei ricorrenti, la mera partecipazione al campus organizzato dalla stessa ASD Manzanese e, a quella data, già in corso di svolgimento.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma Il 27 Marzo 2014**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete